

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articoli

Articolo 1 – Oggetto e presupposto del canone.	<u>3</u>
Articolo 2 – Rinvii normativi e regolamentari.	
Articolo 3 - Disposizioni generali	
Articolo 4 – Funzionario responsabile	
Articolo 5 - Soggetto passivo	
Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche	
Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione	
Articolo 8 - Decadenza e revoca della concessione.	4
Articolo 9 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa	
Articolo 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 12 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	5
Articolo 13 - Determinazione delle tariffe annuali,	6
Articolo 14 - Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 15 - Determinazione del canone.	6
Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone	7
Articolo 17 – Agevolazioni ed esenzioni	8
Articolo 18 – Occupazioni abusive	<u>8</u>
Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 20 - Sanzioni e indennità	8
Articolo 21 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	<u>9</u>
Articolo 22 - Autotutela.	<u>9</u>
Articolo 23 - Riscossione coattiva	
Articolo 24 - Rimborsi	10
Articolo 25 - Disposizioni finali.	10

Articolo 1 – Oggetto e presupposto del canone

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione, anche se abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati all'attività di commercio su area pubblica, compresi i mercati agricoli, di cui al DM 20.11.2007 e ss.mm.ii., e le fiere, di cui alla legge regionale 11/2002 e ss.mm.ii., anche in strutture attrezzate nel Comune di Feltre.
- 2. Il canone si applica anche nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Rinvii normativi e regolamentari

- 1. I mercati e le fiere sono istituiti con provvedimento del Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di istituire mercati/fiere sperimentali e posteggi temporanei in occasione di manifestazioni straordinarie nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I mercati agricoli ex DM 20.11.2007 e le fiere ex legge regionale 11/2002 sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale.
- 2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente *Piano del commercio su aree pubbliche*, dal relativo regolamento e dal quadro normativo vigente in materia
- 3. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente *Piano del commercio su aree pubbliche* e al quadro normativo vigente in materia.
- 4. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando è esercitato in modo da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, secondo le norme vigenti in materia¹. In caso contrario, la stessa sarà assoggettata al presente Regolamento.

Articolo 3 - Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato all'attività di commercio su area pubblica realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

¹ Attualmente Cfr LR 10/2001, art. 4 e ssmmii:

⁻ la sosta avvenga per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri;

⁻ l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra

Articolo 4 – Funzionario responsabile

- 1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a un terzo soggetto, responsabile della gestione medesima è l'affidatario/concessionario.

Articolo 5 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione², o assegnati a seguito di spunta³ effettuata dagli organi competenti;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione:
 - delle eventuali aree interdette ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
 - di quanto previsto al precedente articolo 2;
- c) nei mercati agricoli;
- d) nelle fiere di cui alla legge regionale 11/2002.
- Il posteggio è oggetto di concessione del suolo pubblico, o dell'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, rilasciata dal Funzionario responsabile dell'entrata e può essere oggetto di rinnovo secondo le disposizioni di legge.
- 3. Per quanto riguarda, invece, il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica si rinvia al vigente "Piano del commercio su aree pubbliche" e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente sospese, dal soggetto competente per legge, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 8 - Decadenza e revoca della concessione.

- 1. La decadenza della concessione del suolo pubblico può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- 2 Nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 27, comma 1, lett d) e e) rispettivamente, del D.lgs 114/1998 e ssmmii, o in caso di manifestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 10/2001.
- 3 Operazione con la quale nei mercati e nelle fiere, di cui all'art. 27, comma 1, lett d) e e) rispettivamente, del D.lgs 114/1998 e ssmmii, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione ad operatori precari, limitatamente a quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. Le risultanze di detta operazione devono essere tenute in apposita graduatoria, debitamente aggiornata.

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- reiterato mancato pagamento dei canoni fino a un massimo di quattro rate (anche non consecutive) come definite al successivo articolo 16 nel medesimo periodo, previo sollecito;
- nei casi di decadenza previsti dalla normativa sul commercio su area pubblica (attualmente art. 5 della LR 10/2001 e ssmmii).

La decadenza non dà diritto alla restituzione degli importi già pagati.

2. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Articolo 9 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

- 1. Il provvedimento di concessione di suolo pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non sono ammesse la cessione e il trasferimento.
- 2. In conseguenza di un subentro/cessazione/rinnovo/rinuncia dell'operatore economico (come regolamentato ai sensi del vigente "Piano del commercio su aree pubbliche" e al quadro normativo vigente in materia), si provvede alla modifica della titolarità della relativa concessione di suolo pubblico.
- 3. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento dei canoni pregressi.
- 4. In caso di rinunce e/o cessazioni dell'attività senza subentro, il canone è dovuto fino alla data della cessazione, con arrotondamento per eccesso all'intero mese in cui avviene la variazione.

Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della legge 160/2019.
- 2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è graduata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- 3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Articolo 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 12 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 13 - Determinazione delle tariffe annuali

- 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie precitate (art. 11 comma 2) su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore come riportate nell'allegato B al presente regolamento.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 4. Per gli anni successivi al 2021, i coefficienti di cui al precedente punto e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 14 - Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie precitate (art. 11 comma 2) su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore come riportate nell'allegato B al presente regolamento.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 4. Per gli anni successivi al 2021, i coefficienti di cui al precedente punto e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 15 - Determinazione del canone

- 1. Per le occupazioni giornaliere, si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- 2. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con <u>cadenza settimanale o giornaliera</u> è applicata una riduzione del 40% (quaranta per cento) sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, l'ulteriore canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016⁴.
- 2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a €250,00.= (Euro duecentocinquanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 − 30.9 − 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi €250,00.= (Euro duecentocinquanta/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate con le scadenze di cui al comma precedente) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
- 4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi €12,00 (euro dodici/00.=).
- 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7

⁴ In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.))

Articolo 17 – Agevolazioni ed esenzioni

- 1. E' prevista l'esenzione per le occupazioni non superiori a 10 metri quadrati svolte in caso di mercati e fiere, da parte di ONLUS, associazioni sportive, culturali, e comunque associazioni di promozione sociale, ambientale, ecc.ecc. senza scopo di lucro e in ogni caso per finalità senza scopo di lucro.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 18 – Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o decadenza, o dall'estinzione della concessione medesima.
- 2. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179⁵ provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2. Una copia del verbale redatto dall'organo d'accertamento, è trasmessa all'ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.
- 4. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non superi il limite minimo previsto dal Regolamento generale delle entrate in vigore.

Articolo 20 - Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285⁶, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate come segue.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 40 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

6 Codice della strada

⁵ I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (venticinque/00 euro) a €500,00 (cinquecento/00 euro) con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento dei canoni, la sanzione viene fissata come segue:
- 5% (cinque per cento) del canone versato in modo tardivo ma entro 30 gg dalla scadenza originaria;
- 10% (dieci per cento) del canone versato in modo tardivo oltre 30 gg dalla scadenza originaria;
- 30% (trenta per cento) del canone non versato o versato parzialmente in caso di omesso pagamento accertato dall'ufficio;

La sanzione non potrà comunque essere inferiore a €25,00 (venticinque/00 euro) né maggiore di €500,00 (cinquecento/00 euro) nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

- 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 21 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. In tutti gli altri casi, si fa espresso rinvio alla normativa in vigore.

Articolo 22 - Autotutela

- 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne

l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 23 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 24 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita nel regolamento generale delle Entrate del Comune di Feltre in vigore.

Articolo 25 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.
- 4. Per le occupazioni realizzate fino al 31/12/2020 continuano ad applicarsi i regolamenti e le deliberazioni precedenti, espressamente per quanto riguarda il calcolo della tassa, gli accertamenti e il sistema sanzionatorio.
- 5. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di "canone unico patrimoniale" costituiscono automatica modifica del presente regolamento.